

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **75/1958** (ECLI:IT:COST:1958:75)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AZZARITI** - Redattore: - Relatore: **PAPALDO**

Udienza Pubblica del **29/11/1958**; Decisione del **26/12/1958**

Deposito del **06/12/1958**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **699**

Atti decisi:

N. 75

## ORDINANZA 26 NOVEMBRE 1958

*Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1958.*

Pres. AZZARITI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, prima parte, della legge 9 agosto 1954, n. 748, promosso con ordinanza 13 aprile 1957 emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione V - nel procedimento su ricorso di Folie Cristiano ed altri contro

il Commissariato del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 5 dicembre 1957 ed iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 19 novembre 1958 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

uditi l'avv. Massimo Severo Giannini per Folie Cristiano ed altri, e il sostituto avvocato generale dello Stato Dario Foligno per il Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige e per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, prima di esaminare la questione della causa, è opportuno acquisire elementi relativi all'applicazione data dagli organi amministrativi alla disposizione concernente l'ammissione degli oriundi della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento al corso per il reclutamento dei segretari comunali ai sensi del D.L.C.P.S. 13 dicembre 1946, n. 569;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

sospeso ogni giudizio sul merito della controversia;

invita la Presidenza del Consiglio dei Ministri a trasmettere a questa Corte entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza gli atti relativi all'espletamento del detto corso ed alle conseguenti nomine.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*